

## **Contratto normale di lavoro fra il comune parrocchiale e il sacerdote in cura d'anime**

Emanato dalla Commissione di Amministrazione,  
in base all'art. 4 della Convenzione fra il vescovo e la Chiesa cattolica dello  
Stato del 4 settembre 1979  
concernente il diritto di elezione dei comuni parrocchiali,  
il 19 settembre 1980<sup>1</sup>

### **I. Norme generali**

#### **Art. 1** Incarico pastorale

Il parroco, rettore, cappellano, beneficiato, vicario o assistente pastorale (in seguito nominato sacerdote in cura d'anime) esercita il suo ufficio in virtù della missione della Chiesa e secondo l'incarico pastorale generale impartito dal vescovo al parroco ed ai suoi collaboratori. L'incarico si basa sulle norme emanate dall'Ordinariato vescovile per la direzione di un ufficio parrocchiale.

I compiti pastorali speciali del sacerdote in cura d'anime vengono fissati in una convenzione scritta separata fra il sacerdote e la presidenza del comune parrocchiale. Tale convenzione necessita dell'approvazione del vicario generale per il Grigioni.

#### **Art. 2** Contratto di lavoro

La presidenza del comune parrocchiale conclude un contratto scritto con il sacerdote in cura d'anime. I reciproci diritti e doveri fra il comune parrocchiale e il sacerdote in cura d'anime si fondano su detto contratto.

Nel contratto di lavoro si può dichiarare stringente per tutte e due le parti il presente contratto normale di lavoro.

Il contratto normale di lavoro, se viene dichiarato stringente senza mutazioni, necessita di essere completato nei punti seguenti:

- a) Fissazione del salario (art. 7 risp. 8);
- b) fissazione della somma globale per i telefoni d'ufficio e per le spese d'automobile legate all'ufficio (art. 10 capoverso 2 e 3);
- c) sistemazione dell'amministrazione e uso delle offerte in chiesa ordinate dal sacerdote in cura d'anime (art. 12 capoverso 2);
- d) fissazione del diritto alle vacanze (art. 14);

<sup>1</sup> Gli art. 1, 2 lit. i, 3, 4, 12, 19, 20, 23 e 27 vennero riveduti e messi in vigore immediatamente il 25 marzo 1985.

- e) fissazione degli avvenimenti in cui il comune parrocchiale si assume le spese per un aiuto (art. 18);
- f) indicazione della cassa pensioni di cui fa parte il sacerdote in cura d'anime (art. 20);
- g) dichiarazione del sacerdote in cura d'anime d'entrare nell'assicurazione collettiva di sussidio di infermità, che la Chiesa dello Stato ha concluso, o indicazione di una soluzione corrispondente da parte del comune parrocchiale (art. 21);
- h) fissazione dell'indennizzo del comune parrocchiale alla domestica del sacerdote in cura d'anime (art. 25);
- i) indicazione della cassa pensione della domestica (art. 26).

Queste aggiunte necessarie vanno inserite nel contratto scritto di lavoro.

Se il contratto normale di lavoro non viene dichiarato stringente in tutto, ma solo con singole modifiche, le stesse vanno pure aggiunte nel contratto scritto di lavoro.

### **Art. 3** Approvazione

(cancellato).

### **Art. 4** Norma di compenso

Se un comune parrocchiale non conclude nessun contratto scritto di lavoro con il sacerdote in cura d'anime, valgono le norme del contratto normale di lavoro come compenso.

## **II. Relazioni di lavoro**

### **Art. 5** Obblighi

Il sacerdote in cura d'anime è obbligato ad adempiere coscienziosamente l'incarico pastorale generale ricevuto dal vescovo ed i compiti pastorali speciali secondo la convenzione con la presidenza del comune parrocchiale.

Egli entra in servizio pieno del comune parrocchiale, o se del caso, di più comuni parrocchiali. Si riservano eventuali compiti d'ufficio extraparcocchiali nel margine in uso (per es. uffici nel decanato) che il sacerdote in cura d'anime può assumere senza il consenso della presidenza del comune parrocchiale.

Se il sacerdote in cura d'anime deve assumere compiti al di fuori della pastorazione per il comune parrocchiale (per es. catechismo in scuole regionali), ciò necessita dell'approvazione della presidenza del comune parrocchiale e la questione dell'indennizzo va regolata contemporaneamente fra tutti gli interessati.

**Art. 6** Sorveglianza

Il sacerdote in cura d'anime è responsabile in questioni amministrative verso la presidenza del comune parrocchiale.

Per quanto riguarda la loro attività il parroco, rettore, cappellano o beneficiato sono responsabili di fronte al vescovo, i vicari e assistenti pastorali di fronte al parroco. Le relazioni fra un cappellano o beneficiato e il parroco si regolano sul diritto canonico e secondo le usanze locali.

**III. Salario****Art. 7** Importo del salario  
a) comuni parrocchiali senza conguaglio

Nei comuni parrocchiali che non hanno diritto al conguaglio in base all'art. 10 dell'Ordinanza dei Corpus catholicum sull'amministrazione delle finanze, la presidenza del consiglio parrocchiale fissa, di comune accordo con il sacerdote in cura d'anime, il suo salario. Le norme fissate per il salario in contanti da parte della Commissione di Amministrazione valgono per questi comuni nei sensi di direttiva come limite minimo.

**Art. 8** b) comuni parrocchiali con conguaglio

Nei comuni parrocchiali che hanno diritto al conguaglio in base all'art. 10 dell'Ordinanza del Corpus catholicum sull'amministrazione delle finanze il salario dei sacerdoti in cura d'anime si basa sulle norme emanate dalla Commissione di Amministrazione della Chiesa cattolica dei Grigioni.

**Art. 9** Composizione del salario

Il salario si compone come segue:

- a) della paga in contanti,
- b) dell'abitazione libera (garage, ev. giardino, spese per riscaldamento, forza elettrica e acqua compresi).

Il salario in contanti va versato in quote mensili uguali.

Stipendi di messe non fanno parte del salario e non possono quindi venir conteggiati con la paga in contanti.

Contributi dei comuni politici per il catechismo nelle scuole comunali vanno al comune parrocchiale.

**Art. 10** Rifusione di spese

Il sacerdote in cura d'anime ha diritto all'indennizzo per spese inerenti al proprio compito, come materiale d'ufficio, porti, tasse telefoniche di base, spese

per l'automobile, abbonamento e rilegatura della Schweizerische Kirchenzeitung e simili.

Il comune parrocchiale assume la tassa base per il telefono e paga una somma globale annua per le telefonate d'ufficio.

Per le spese d'automobile inerenti all'ufficio il comune parrocchiale fissa parimenti una somma globale annua.

#### **Art. 11** Diritti di stola

Non si possono prelevare diritti di stola.

#### **Art. 12** Offerte in chiesa

Le collette in chiesa vanno destinate in ogni caso conformemente allo scopo per il quale furono prelevate.

Riguardo alle collette ordinate dal vescovo per uno scopo preciso, valgono le disposizioni dell'Ordinariato vescovile.

Elemosine raccolte senza uno scopo determinato, se non vennero prese altre disposizioni tra il parroco e la presidenza del comune parrocchiale, vengono usate per le spese del culto o per aumentare il fondo della chiesa.

La presidenza del comune parrocchiale stabilisce la raccolta e l'amministrazione delle elemosine d'intesa con i sacerdoti della parrocchia.

Sulle elemosine, eccettuate le collette ordinate dal vescovo per uno scopo speciale, si deve dare annualmente resoconto all'assemblea del comune parrocchiale; il conteggio deve essere rivedute antecedentemente dai revisori del comune parrocchiale. Il sacerdote della parrocchia orienta anche i membri della comunità in modo conveniente sull'importo delle elemosine e sul loro uso.

#### **Art. 13** Cassa di S. Antonio

Il parroco, rettore, cappellano o beneficiato è autorizzato a disporre di una cassa (per es. cassa di S. Antonio) per opere caritative. Egli deve dare rapporto annuo sulle entrate e uscite e sulla sostanza di detta cassa alla presidenza del comune parrocchiale.

### **IV. Versamento del salario in caso di assenza; sostituzione e aiuti ausiliari**

#### **Art. 14** Vacanze

Il sacerdote in cura d'anime ha diritto ad almeno tre settimane di vacanza durante l'anno civile.

Le vacanze vanno prese durante le vacanze delle scuole comunali.

**Art. 15** Congedo

Al sacerdote in cura d'anime vengono pagati i congedi necessari per visitare i corsi d'aggiornamento della diocesi di Coira. Il comune parrocchiale si assume anche le eventuali spese.

Per un congedo di studio valgono le norme dell'Ordinariato vescovile del 7 febbraio 1980. La Commissione di Amministrazione della Chiesa cattolica dei Grigioni accetta per l'esame in singoli casi domande per un contributo mensile assicurato secondo le norme citate, o se del caso le devolve al competente comune parrocchiale.

Il sacerdote in cura d'anime può prendere tre giorni all'anno di congedo pagato per gli esercizi spirituali.

I congedi non vengono computati con le vacanze.

**Art. 16** Servizio militare

In caso di servizio militare obbligatorio il sacerdote in cura d'anime ha diritto ad un massimo di quattro settimane di congedo pagate in un anno civile. L'indennizzo per perdita di salario per questo tempo va al comune parrocchiale.

**Art. 17** Sostituzione

Il sacerdote in cura d'anime procura per il suo sostituto durante le vacanze e i congedi. Le spese per il sostituto vengono assunte dal comune parrocchiale.

**Art. 18** Aiuti ausiliari

Il consiglio parrocchiale decide, di comune accordo con il sacerdote in cura d'anime, le domeniche e feste o gli avvenimenti speciali nei quali il comune parrocchiale si assume le spese per aiuti ausiliari.

**V. Assistenza in caso di malattia, infortunio, vecchiaia e invalidità****Art. 19** Assicurazione

L'assicurazione contro le conseguenze in caso di malattia è affare che riguarda il sacerdote in cura d'anime.

Il comune parrocchiale assicura il sacerdote della parrocchia, conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, del 20.3.1981, contro le conseguenze degli infortuni professionali ed extraprofessionali.

**Art. 20** Cassa pensione

Il sacerdote della parrocchia è obbligato ad entrare nella cassa pensione del clero. Un sacerdote della parrocchia che ha superato i cinquant'anni di età e che

appartiene ad un'altra cassa pensione del clero della diocesi, può continuare a far parte della cassa pensione di prima.

I premi di assicurazione della cassa pensione del clero, dedotti eventuali contributi della Chiesa dello Stato, sono da sopportare per il 60% da parte del comune parrocchiale e per il 40% da parte del sacerdote della parrocchia.

#### **Art. 21**      Versamento del salario in caso di malattia o infortunio

In caso di invalidità transitoria in seguito a malattia o infortunio il comune parrocchiale versa al sacerdote in cura d'anime nel singolo caso il salario completo durante tre mesi.

Il sacerdote in cura d'anime ha per il resto diritto ad un sussidio d'infermità in base alle norme dell'assicurazione collettiva di sussidio d'infermità che la Chiesa dello Stato dei Grigioni ha concluso per i sacerdoti in cura d'anime. I premi di questa assicurazione vengono pagati dal comune parrocchiale. L'entrata del sacerdote in cura d'anime nella assicurazione collettiva di sussidio di infermità è obbligatoria, a meno che il comune parrocchiale possieda una soluzione equivalente.

Il sussidio d'infermità comporta l'80% del salario in contanti assicurato e viene pagata durante 720 giorni entro 900 a partire dal 61. giorno di inabilità al lavoro. Per un assicurato sopra i 65 anni la durata di percezione comporta 180 giorni. Durante il tempo in cui viene pagato il salario il sussidio d'infermità per malattia passa al comune parrocchiale.

In caso di infortunio, se si possono far valere diritti contro terzi, il salario viene proporzionalmente ridotto. Eventuali diarie di una assicurazione vanno a chi ha pagato il premio.

#### **Art. 22**      Sostituzione

Per regolare una sostituzione in caso di inabilità al lavoro temporanea in seguito a malattia o infortunio il sacerdote può chiedere l'aiuto del decano. Le spese per il sostituto vanno a carico del comune parrocchiale.

### **VI. Fine del contratto di lavoro**

#### **Art. 23**      Revoca, cambiamento d'ufficio

La revoca o il cambiamento d'ufficio dei sacerdoti in cura d'anime si basa sull'art. 5 della convenzione del 4 settembre 1979 concernente il diritto di elezione del parroco da parte del comune parrocchiale.

La revoca di un sacerdote in cura d'anime da parte del vescovo o un previsto cambiamento d'ufficio su desiderio proprio va comunicato dal sacerdote in cura d'anime alla presidenza del comune parrocchiale prima che il vescovo presenti l'interessato ad un altro comune parrocchiale.

Senza il permesso esplicito della presidenza del Comune parrocchiale il cambio di posto non può aver luogo prima della scadenza di tre mesi di disdetta.

**Art. 24**      Inventario in caso di cambiamento d'ufficio

In caso di un cambiamento d'ufficio il sacerdote in cura d'anime partente, in unione con un rappresentante della presidenza del comune parrocchiale e, se possibile, in unione con il suo successore, deve stendere un inventario dei beni mobili della chiesa, in particolare degli oggetti d'arte, come anche dei mobili e degli altri utensili nella casa parrocchiale.

In caso di decesso del titolare si deve stendere l'inventario in unione con il decano.

L'inventario va conservato nell'archivio parrocchiale.

**VII. Domestica del sacerdote**

**Art. 25**      Ingaggio

L'ingaggio e il salario della domestica è questione che riguarda il sacerdote in cura d'anime.

**Art. 26**      Contributo del comune parrocchiale

Il comune parrocchiale indennizza convenientemente la domestica del sacerdote per una eventuale cura della biancheria di chiesa, per lavori nella chiesa e per servizi d'ufficio come disbrigo del telefono, lavori d'ufficio e informazioni in favore dell'ufficio parrocchiale. Per i comuni parrocchiali aventi diritto al conguaglio la somma globale annua si basa sulle norme emanate dalla Commissione di Amministrazione.

**Art. 27**      Previdenza vecchiaia e invalidità

Il contributo alla cassa pensione (cassa pensione professionale) viene ripartito come segue:

Dopo aver dedotto l'eventuale sussidio della Chiesa dello Stato, il 30% va a carico del comune parrocchiale, il 30% a carico del sacerdote e il 40% deve essere versato dalla persona assicurata.

**VIII. Disposizione finale**

**Art. 28**      Entrata in vigore

Questo contratto normale di lavoro entra in vigore il 1. gennaio 1981. Esso trova applicazione anche per tutti contratti esistenti fra i comuni parrocchiali ed

i sacerdoti in cura d'anime. I contratti scritti esistenti vanno aggiornati al contratto normale di lavoro fino al momento della sua entrata in vigore.

Tutte le convenzioni e decisioni precedenti che sono in contrasto con questo contratto normale di lavoro vengono abolite con l'entrata in vigore dello stesso.